

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2791

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro delle finanze

(VISCO)

e dal Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1997

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997,  
n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che viene presentato alle Camere per essere convertito in legge, contiene disposizioni tributarie urgenti finalizzate ad attuare la manovra di risanamento della finanza pubblica e a recepire nell'ordinamento interno talune disposizioni della normativa comunitaria.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni del provvedimento.

#### *Articolo 1 - Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto*

Le modifiche introdotte in materia di aliquote IVA tendono a realizzare un più marcato allineamento alle direttive comunitarie, riducendosi il numero delle aliquote applicabili da quattro a tre.

In tale quadro, ferma restando l'aliquota del 4 per cento, è stata elevata al 20 per cento l'aliquota ordinaria. L'aliquota del 16 per cento, in attuazione dei suddetti orientamenti cessa, quindi, di avere applicazione e le operazioni in precedenza ad essa soggette sono ora ricondotte in parte all'aliquota ridotta del 10 per cento e in parte all'aliquota ordinaria.

In particolare, l'aliquota è stata ridotta al 10 per cento per prodotti alimentari di largo consumo quali zucchero, salse, brodi, zuppe, minestre, spezie e condimenti, mentre per le carni bovine e suine, l'aliquota del 10 per cento da temporanea (dovrebbe scade il 31 dicembre 1997) viene resa definitiva.

L'aliquota è, invece, aumentata dal 16 al 20 per cento per calzature, prodotti tessili, abbigliamento, materiali per l'edilizia, dischi e nastri, nonché per altri beni e prestazioni di servizi per i quali le direttive comunitarie non consentono l'applicazione di

aliquote ridotte. Tra tali beni devono considerarsi anche le cessioni di vino che, come bevanda alcolica, sono ora assoggettate all'aliquota ordinaria in luogo della precedente aliquota del 16 per cento.

Viene invece ridotta dal 19 al 10 per cento l'aliquota relativa alle cessioni di zucchero e alle prestazioni di trasporto extraurbano di persone effettuato con mezzi diversi da quelli aerei, ferroviari e marittimi. Inoltre, con la modifica dell'articolo 10, comma primo, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - disposta dal successivo articolo 2, comma 1, lettera b) - rimangono esenti soltanto le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza. Conseguentemente l'aliquota delle prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone rese con mezzi diversi dai veicoli da piazza, in precedenza esenti da imposta, viene ora stabilita nella misura del 10 per cento.

#### *Articolo 2 - Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti e per i trasporti pubblici*

La norma di cui alla lettera a) del comma 1 ha lo scopo di uniformare la disciplina IVA nazionale concernente le cessioni di contratti aventi ad oggetto le prestazioni rese dagli sportivi professionisti, a quella prevalentemente applicata nell'ambito CEE. In particolare, attraverso la espressa menzione delle dette prestazioni nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si prevede che, ai fini della tassazione, esse sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui è residente la società committente (la

società cessionaria del contratto di prestazioni sportive).

La norma, quindi, ha l'effetto di impedire fenomeni di doppia imposizione, superabili soltanto attraverso gravose procedure di nomina di rappresentanti fiscali o richieste di rimborso d'imposta, o di assenza di imposizione. Evita inoltre l'insorgere di situazioni conflittuali tra le società sportive italiane e quelle degli altri Stati membri nei quali viene in prevalenza già adottato tale criterio di tassazione.

La modifica recata dalla lettera *b*) del medesimo comma, invece, ha lo scopo di coordinare la disposizione dell'articolo 10, primo comma, numero 14), con le modifiche alle aliquote per le prestazioni di trasporto di persone di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 3 - Registrazione delle fatture*

Le disposizioni concernenti le fatture differite di cui all'articolo 21, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabiliscono che la fattura cumulativa, comprendente tutte le operazioni effettuate nel corso di un mese, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma la relativa imposta influenza la liquidazione del mese precedente.

Per la registrazione di cui all'articolo 23 del medesimo decreto, valgono le osservazioni svolte in ordine alla modifica dell'articolo 21. La nuova disciplina si applica alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti eseguita a decorrere dal 1° ottobre 1997, tranne per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

#### *Articolo 4 - Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni*

Il comma 1 dell'articolo in esame aumenta dal 7 al 14 per cento la percentuale forfettaria di determinazione della plusvalenza nel caso di opzione per il regime non analitico di applicazione dell'imposta sostit

tutiva sulle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni non qualificate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102. Con tale intervento la tassazione effettiva è pari al 2,1 per cento del corrispettivo di cessione, misura ancora di favore rispetto al regime analitico di applicazione dell'imposta sostitutiva, che si giustifica, peraltro, come disciplina transitoria in vista dell'entrata in vigore della riforma prevista dal decreto legislativo di attuazione del comma 160 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che - come è noto - abroga il predetto sistema forfettario.

Il comma 2 (con cui vengono inserite nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate) ha funzione sostanzialmente antielusiva, in quanto colpisce le cessioni di obbligazioni convertibili e diritti di opzione attraverso le quali possono essere acquisite partecipazioni superiori alle percentuali previste dalla predetta lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 81. Invero, tali cessioni, che ai sensi della legge n. 102 del 1991 sono considerate sempre cessioni non qualificate, sono invece trattate come cessioni qualificate dal predetto schema di decreto legislativo di riforma dei redditi finanziari, con la conseguenza che la pubblicazione di tale schema ha determinato un effetto annuncio che la disposizione in esame tende a comprimere.

#### *Articolo 5 - Anticipo versamenti dell'imposta sulle assicurazioni*

L'articolo in esame prevede che l'imposta sulle assicurazioni, che viene versata dalle imprese di assicurazione entro il mese successivo a quello nel quale è incassata, in ciascun mese solare, venga versata, relativamente al mese di novembre, entro il 20 di-

cembre successivo. Tale modifica si giustifica con necessità contabili.

*Articolo 6 - Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*

Con l'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è stata rinviata al 1998 la disciplina di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per quanto concerne la tassabilità delle aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadri, delle superfici scoperte operative e delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie; con la stessa disposizione è stato poi fissato al 30 settembre 1997 il termine per consentire l'assolvimento dell'obbligo di denuncia delle predette superfici da parte degli operatori economici interessati.

Successivamente, con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), è stata prevista con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'istituzione di una tariffa in sostituzione della tassa di cui trattasi, escludendo dal campo di applicazione della tariffa stessa le aree scoperte costituendosi accessorio o pertinenza dei locali occupati.

Da quanto sopra emerge che la nuova disciplina recata dalla citata legge n. 549 del 1995 avrebbe trovato applicazione per il solo anno 1998, comportando peraltro onerosi adempimenti a carico sia degli operatori sia degli uffici comunali chiamati ad acquisire

superfici imponibili per una sola annualità. E ciò senza conseguire apprezzabili aumenti di gettito, in quanto le nuove superfici imponibili (50 per cento delle aree accessorie non operative) si compenserebbero con la perdita del 50 per cento delle superfici operative.

Si è ritenuto, pertanto, ai fini della razionalizzazione del quadro normativo e per favorire misure di semplificazione in ordine agli adempimenti da parte dell'utenza, di introdurre la modifica normativa di cui al presente articolo, tesa a estendere al 1998 la vigente normativa che prevede la tassabilità per intero delle superfici operative o l'esonero delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie, con conseguente eliminazione dell'adempimento relativo alla denuncia integrativa, al 30 settembre 1997, stante la definitiva inapplicabilità dal 1999 della disciplina recata dalla citata legge n. 549 del 1995, determinata dall'applicazione della tariffa in luogo della tassa.

*Articolo 7 - Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio*

L'articolo prevede la devoluzione all'erario delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto le quali sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico. Si stabilisce anche che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno essere dettate, ove necessarie, le modalità attuative della disposizione.

## RELAZIONE TECNICA

## Articolo 1.

*(Variazione delle aliquote IVA)*

Il provvedimento eleva l'aliquota del 16 per cento al 20 per cento, ad esclusione dei condimenti, salse, estratti di carne, sughi, cereali precotti e piante ornamentali che vengono portati al 10 per cento; inoltre l'aliquota del 19 per cento viene portata al 20 per cento con esclusione di zucchero, spezie, trasporti extraurbani e somministrazione di pasti in strutture sanitarie che passano al 10 per cento. Le prestazioni di trasporto urbano con percorrenza inferiore a 50 chilometri, finora esenti, sono assoggettate all'aliquota del 10 per cento ad eccezione del servizio taxi.

Si è effettuata la previsione partendo dalla presunta base imponibile 1998 calcolata mediante il modello «Iva-Prodotti», ripartita secondo le attuali aliquote IVA, e si è giunti ad una stima di aumento di gettito su base annua pari a 7.001 miliardi.

Prevedendo che il provvedimento entri in vigore il 1° ottobre 1997 e considerando un mese di ritardo medio nella percezione degli effetti, le maggiori entrate per l'anno 1997, che vengono stimate sulla base dei versamenti mensili e del relativo acconto (circa il 50 per cento), saranno pari a:

$$7.001 \times 2/12 + (7.001 \times 0,50) \times 1/12 = 1.459.$$

È inoltre previsto che l'aliquota IVA sulle carni bovine e suine rimanga all'attuale 10 per cento anche per gli anni 1998 e seguenti anziché tornare al 16 per cento come previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Pertanto si avrà una perdita di gettito di 1.276 miliardi per il 1998, di 1.481 per il 1999 e di 1.540 per il 2000.

Nel quadriennio gli effetti di cassa dell'intero provvedimento, considerando per gli anni 1999 e 2000 un'espansione dei consumi del 4 per cento, sarà così ripartito:

	1998	1999	2000
	—	—	—
variazione aliquote .....	7.001	7.281	7.572
carni .....	- 1.276	- 1.481	- 1.540
<b>totale .....</b>	<b>5.725</b>	<b>5.800</b>	<b>6.032</b>

*(importi espressi in miliardi di lire)*

## Articolo 2.

*(IVA per le cessioni di calciatori)*

Norma di coordinamento con le direttive comunitarie, che non ha effetti sul bilancio dello Stato.

## Articolo 3.

*(Anticipo del momento impositivo nelle cessioni di beni con consegna o trasporto)*

La norma in esame modifica, con decorrenza dal 1° ottobre 1997, le disposizioni contenute negli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernenti la fatturazione delle operazioni e la relativa registrazione.

Al quarto comma, secondo periodo, dell'articolo 21 era previsto che, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documenti di trasporto, la fattura poteva essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna (fatturazione differita).

Nella proposta viene invece stabilito che l'emissione della fattura avvenga entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna.

Inoltre il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 23 imponeva la registrazione delle fatture in oggetto entro il mese di emissione. La nuova norma anticipa il termine di registrazione unificandolo a quello previsto per l'emissione della fattura e specificando che, ai fini della liquidazione periodica, rileva il mese di consegna o spedizione del bene.

In pratica la norma tende ad anticipare il gettito di cassa di una mensilità dai soggetti operanti nei settori manifatturiero e del commercio all'ingrosso che si stima siano coloro che effettuano prevalentemente cessioni di beni con consegna e trasporto.

In realtà una quota stimata pari al 50 per cento dei contribuenti appartenenti ai due settori menzionati potrebbe effettuare cessioni senza ricorrere alla fatturazione differita per cui appare ragionevole e prudentiale riferirsi ad un ammontare di versamenti pari a 14.000 miliardi.

Ne consegue che l'incremento di gettito di cassa per il solo anno 1997 sarà pari ad un dodicesimo di tale cifra, vale a dire circa 1.150 miliardi.

Tale gettito è teso ad assicurare entrate già previste nel bilancio dello Stato.

## Articolo 4.

*(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze)*

La norma contenuta nel comma 1 comporta un aumento dell'aliquota vigente nella misura del 100 per cento.

Nel 1998 l'imposta, applicata con l'aliquota vigente, consente la realizzazione di circa 300 miliardi: ne deriva che l'applicazione della nuova aliquota comporta rispetto alla previsione a legislazione vigente maggiori entrate per 150 miliardi, tenuto conto che il regime attuale verrà sostituito, a partire dal luglio 1998, dal nuovo regime di tassazione delle attività finanziarie previsto nella delega inserita nella legge collegata alla «finanziaria» del 1997.

Il comma 2 è una misura antielusiva in merito alla quale è ragionevole stimare invarianza di gettito.

Nel complesso, quindi, la norma si stima che possa produrre i seguenti effetti di gettito:

1998	1999	2000
—	—	—
+ 150	-	-

#### Articolo 5.

##### *(Anticipo versamento imposta sulle assicurazioni)*

Norma tesa ad assicurare per il 1997 le entrate già previste nel bilancio dello Stato, che altrimenti slitterebbero all'anno successivo.

	Tabella riassuntiva	1998	1999	2000
art. 1	Variazioni aliquote IVA .....	5725	5800	6032
art. 3	IVA anticipazione obbligo registrazione fatture ...	0	0	0
art. 4	Sostitutiva sulle plusvalenze .....	150	0	0
	Totale ...	5875	5800	6032

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE  
DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3. - *(Omissis)* 14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonchè ai relativi decodificatori di utenti. *(Omissis)*.

Disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

*(Omissis)*

Art. 6. *Effettuazione delle operazioni.* - Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'articolo 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'articolo 2, all'atto del prelievo dei beni;



*d)* per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;

*d-bis)* per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis)* del secondo comma.

Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 78 della seconda parte dell'allegata tab. A effettuate dai farmacisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

Art. 7. *Territorialità dell'imposta.* - Agli effetti del presente decreto:

*a)* per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

*b)* per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera *a)*:

- 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
- 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
- 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
- 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

*c)* il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonchè quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

In deroga al secondo e al terzo comma:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonchè le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il

domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;

e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;

f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9.

(Omissis)

Art. 10. *Operazioni esenti dall'imposta.* - Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le

operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonchè quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite

imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto;

10) [...];

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) [...];

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, an-

corchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) .....

26) .....

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psichici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere;

27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

(Omissis)

TITOLO II - Obbligo dei contribuenti - Art. 21. *Fatturazione delle operazioni.* - Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonchè ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono

essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore nominale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'articolo 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'articolo 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-*quater* e per le operazioni esenti di cui all'articolo 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

(*Omissis*)

Art. 23. *Registrazione delle fatture.* - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21, devono essere registrate entro il mese di emissione.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa che la relativa norma.

[...].

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 24. *Registrazione dei corrispettivi.* - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'articolo 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonchè l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma, e, distintamente, all'articolo 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. [Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile].

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissioni di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione



dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

(*Omissis*)

Art. 27. *Liquidazioni e versamenti mensili.* - Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso per il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'articolo 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove

per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale.

*(Omissis)*

TABELLA A

*(Omissis)*

## PARTE II

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento

1) [Pesci freschi (vivi o morti), congelati o surgelati, destinati all'alimentazione, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. 03.01 - 03.02)];

2) [...];

3) latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02);

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);

12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

15) paste alimentari; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.03 - 19.07);

16) pomodoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02);

17) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748;

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota 11-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

22) [...];

23) .....

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

- 25) [...];
- 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
- 27) [...];
- 28) [...];
- 29) [...];
- 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);
- 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie nonchè le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie;
- 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
- 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
- 34) [...];
- 35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere b) e c), legge 14 aprile 1975, n. 103;
- 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
- 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
- 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a

proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);

40) [...];

41) [...];

41-*bis*) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;

41-*ter*) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

### PARTE III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie ovina e caprina (v.d. 01.04);

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o

in salamoia, secco o affumicato, non destinato all'alimentazione umana (v.d. ex 02.05 - ex 02.06);

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);

11) yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) [...];

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03);

25) [...];

26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);

27) farine di avella e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);

- 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
- 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della tariffa doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04- 11.05);
- 31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
- 32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
- 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
- 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
- 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
- 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
- 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
- 38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
- 39) [...];
- 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove (v.d. ex 12.08);
- 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
- 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
- 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
- 44) [...];
- 45) alghe (v.d. ex 14.05);
- 46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, non destinati all'alimentazione umana; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);
- 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
- 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
- 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
- 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);
- 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

54) [...];

55) salsicce, salami e simili di carni diverse da quelle totalmente o parzialmente suine, di frattaglie o di sangue (v.d. ex 16.01);

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) [...];

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);

59) [...];

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati nè colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

61) melassi dest